
Spese processuali, liquidazione al difensore: quando si applicano i nuovi parametri di cui al D.M. 140/2012?

In tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata. Se, invece, l'attività per la quale si chiede il compenso sia stata svolta e completata sotto la vigenza delle precedenti tariffe professionali (D.M. n. 127 del 2004), posto che il D.M. n. 140 del 2012 è entrato in vigore il 23 agosto 2012, la liquidazione al difensore va essere effettuata applicando le tariffe professionali di cui al D.M. n. 127 del 2004.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 11.1.2016, n. 241

...omissis...

Con il primo motivo del ricorso xxxxx la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento all'applicazione del D.M. n. 140 del 2012, ai procedimenti definiti prima della sua entrata in vigore (art. 360 c.p.c., n. 3). Secondo la ricorrente, il Tribunale di Genova, avrebbe erroneamente

ritenuto applicabili i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi professionali di cui xxxx 2012, perchè i nuovi parametri andrebbero applicati ogni qualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, sempre che l'attività professionale non si sia completamente esaurita prima dell'operatività del decreto stesso. Nel caso concreto, eccepisce la ricorrente, il fatto che il giudizio di primo grado si fosse definito con sentenza datata il primo giugno 2012 e depositata il 30 luglio 2012 appare circostanza dirimente che l'attività professionale del difensore si fosse interamente esaurita sotto la vigenza delle precedenti tariffe professionali (D.M. n. 127 del 2004) e ciò avrebbe dovuto condurre il Giudice all'applicazione, nel caso concreto, delle abrogate (ma ancora applicabili alla fattispecie) tariffe professionali.

Il motivo è fondato.

Come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (Cass. n. 17405 del 12/10/2012).

Ora, nel caso in esame, il Tribunale di Genova non ha tenuto conto - e lo avrebbe dovuto fare - che l'attività per la quale si chiedeva il compenso era stata svolta e completata sotto la vigenza delle precedenti tariffe professionali (D.M. n. 127 del 2004), posto che il D.M. n. 140 del 2012, è entrato in vigore il 23 agosto 2012, e l'attività professionale di che trattasi era stata completata, comunque, il 30 luglio 2012 così come attestato dal deposito della sentenza di primo grado che è avvenuto, appunto, il 30 luglio 2012.

Pertanto, la liquidazione al difensore di cui si dice avrebbe dovuto essere effettuata, applicando le tariffe professionali di cui al D.M. n. 127 del 2004.

La ricorrente lamenta ancora:

a) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento all'art. 9 del DM 140/2012.

Secondo la ricorrente, erroneamente, il Giudice dell'opposizione avrebbe respinto l'impugnazione proposta asserendo che la riduzione alla metà degli importi liquidati a titolo di compenso al difensore fosse prevista dal D.M. n. 140 del 2012, art. 9, in forma obbligatoria non tenendo conto invece che la norma dispone che gli importi da liquidarsi al difensore ammesso al gratuito patrocinio siano di regola ridotti della metà il che significherebbe sulla base della semplice interpretazione letterale che al Giudice viene lasciato il margine discrezionale

che gli consente, in materia penale, a differenza di quella civile, di applicare o meno la riduzione del 50% agli importi da liquidare in ragione dei procedimenti particolarmente complessi ed impegnativi. E di più, dovrebbe essere pacifico, secondo sempre la ricorrente, che nell'ambito di procedimenti particolarmente complessi, così come il caso di specie riconosciuto dal medesimo GIP, la riduzione del 50% non dovrebbe essere applicata, ma, anzi, in ossequio alla normativa vigente, D.M. n. 140 del 2012, art. 14, dovrebbero essere aumentati i compensi del difensore.

b) Con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento all'applicabilità alla fattispecie delle tariffe professionali previste dal DM 140/12 davanti al Giudice Monocratico.

Avrebbe errato il Tribunale di Genova nell'aver ritenuto che, correttamente il giudice aveva fatto applicazione delle tariffe previste per l'attività professionale svolta davanti al Giudice Monocratico applicando l'aumento del 20% trattandosi di attività svolta davanti al xxxxxxxx fosse esatta l'interpretazione data dal Giudice dell'opposizione si verrebbe a verificare un'evidente disparità di trattamento ingiustificata, ogni qualvolta, il procedimento venga definito con il rito abbreviato davanti al GIP invece che davanti al Giudice Monocratico/posto che a parità di attività e di impegno professionale si avrebbe una diversa applicazione dei parametri di liquidazione dei compensi. Piuttosto, la norma, correttamente interpretata porta inequivocabilmente ad applicare la stessa tariffa professionale a tutti i giudizi definiti con il rito abbreviato indipendentemente che gli stessi si svolgono davanti al Giudice Monocratico o davanti al GIP. 2.1.- Come è evidente l'accoglimento del primo motivo del ricorso assorbe entrambi i motivi appena indicati posto che la determinazione del compenso spettante al difensore di cui si dice dovrà essere rideterminata alla luce delle tariffe professionali precedenti all'entrata in vigore del D.M. n. 140 del 2012.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Genova nella persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Genova nella persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione